



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Gabriella Giammona, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 6/2022 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Elvira La Rosa (*avv.elviralarosa@pec.it*)
per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata [REDACTED] in data 29 agosto 2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista, nominato dall'O.C.C. tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, con funzioni di Gestore della crisi, dott.ssa Rosa Li Destri, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 6 settembre 2022, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

letta la relazione ex art. 70, comma 1, CCII, depositata dalla Professionista in data 9 novembre 2022;

considerato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;

rilevato che la ricorrente presenta un'esposizione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) pari a complessivi € 163.051,12, di cui € 11.243,80 per i costi della procedura (compenso OCC ODCEC Palermo pari ad € 1.352,77; compenso Gestore della Crisi, dott.ssa Rosa Li Destri, pari ad € 4.614,72; compenso Advisor, dott.ssa Francesca Gagliano, pari ad € 3.500,00; compenso per il legale, avv. Elvira la Rosa, pari ad € 1.776,32);

rilevato che il piano prevede:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione;
- il pagamento parziale (51,25%) del creditore munito di privilegio sul bene immobile, Intesa San Paolo S.p.A., che, a fronte di un credito di € 92.237,02 riceverà l'importo di € 47.271,53;
- il pagamento parziale (51,25%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale: Riscossione Sicilia S.p.A., che a fronte di un credito € 103,00, riceverà l'importo di € 52,79;
- il pagamento parziale (8%) del creditore chirografario Intesa San Paolo S.p.A. (prestito personale), che a fronte di un credito di € 9.605,60, riceverà l'importo di € 768,45;
- il pagamento parziale (8%) del creditore chirografario Riscossione Sicilia S.p.A. (aggio e notifiche), che a fronte di un credito di € 84,16, riceverà l'importo di € 6,73;
- il pagamento parziale (8%) del creditore chirografario Compass S.p.A., che, a fronte di un credito di € 35.216,00, riceverà l'importo di € 2.817,28;
- il pagamento parziale (8%) del creditore chirografario Santander S.p.A., che, a fronte di un credito di € 9.961,00, riceverà l'importo di € 796,88;
- il pagamento parziale (8%) del creditore chirografario Fidelity S.p.A., che, a fronte di un credito di € 1.183,18, riceverà l'importo di € 94,65;

rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento: in un'unica soluzione di € 56,80 destinato alla riduzione del debito in prededuzione; di n. 18 rate mensili costanti di € 621,50 ciascuna, da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese per i debiti prededucibili; n. 84 rate mensili di importo variabile fra un minimo da € 619,00 e un massimo di € 620,42 secondo il "calendario rate" allegato

alla relazione del Gestore della crisi e da intendersi in questa sede espressamente richiamato (all. 26);

ritenuto che la precisazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione pervenuta in data 13/10/2022, in esito alle effettuate comunicazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 70 CCII, non inficia la fattibilità del piano, stante l'irrisoria differenza - pari ad appena € 3,31 – rispetto all'importo in precedenza comunicato, differenza, peraltro, della quale la debitrice e l'O.C.C. dovranno tenere conto in sede di esecuzione del piano;

rilevato che [REDACTED] assolverà a tale impegno destinando ai creditori una parte delle entrate nette mensili ammontanti a complessivi € 1.731,10 (reddito netto mensile e assegno unico INPS), dalla quale sarà trattenuto quanto necessario per soddisfare le necessità familiari (importo stimato in € 1.108,00 al mese);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *“il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED] nata a Palermo [REDACTED]

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Rosa Li Destri, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a [REDACTED] la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Rosa Li Destri.

Palermo, 21 novembre 2022

IL GIUDICE

Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.